

U.O. MEDICINA DEL LAVORO H86	IRCCS AOU San Martino – IST		IOAZH86_0001		
	ISTRUZIONE OPERATIVA AZIENDALE RAGIONEVOLE DUBBIO DI ASSUNZIONE ACUTA DI ALCOL: PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO		Rev. 0	Data 02/04/2014	Pag 1 di 6

1. Finalità e campo di applicazione

La normativa vigente prevede il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi (*legge 125/2001, art.15, comma 1*) affidando al medico competente i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro (*legge 125/2001, art.15, comma 2*).

L'intesa Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006 ha individuato tra le attività lavorative ad elevato rischio tutte le mansioni sanitarie.

Il D.Lgs 81/2008, all'articolo 41, comma 4, dispone che la sorveglianza sanitaria, per le categorie di cui sopra, sia finalizzata anche all'individuazione di eventuali condizioni di alcol-dipendenza; per tale attività esistono già protocolli e percorsi multidisciplinari operativi da tempo (vedi diagramma di flusso nell'allegato 1).

La presente istruzione operativa ha lo scopo di individuare analoghi protocolli e percorsi per il monitoraggio dell'alcolimetria in casi individuali con *ragionevole dubbio di assunzione acuta*.

Il suo campo di applicazione è ristretto alle categorie elencate dall'Intesa Conferenza Stato Regioni sopra citata (allegato 2).

2. Definizioni e sigle

Alcolemia: concentrazione dell'alcol nel sangue, espressa in gr/L (grammi per litro)

Limite dell'alcolemia sul lavoro: considerato che anche minimi livelli di alcol nel sangue sono responsabili di affievolimento della vigilanza, dell'attenzione e del controllo il limite tollerato è pari a 0.00 gr/L

Alcolimetria: dosaggio dell'alcol in un liquido

Etilometro: apparecchiatura in grado di determinare l'alcolemia tramite l'analisi dell'aria espirata

UO: Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro

Iter diagnostico: protocollo per la sorveglianza delle alcol dipendenze come da diagramma di flusso in allegato

Centro alcologico: Unità Operativa Semplice Patologie Alcol Correlate

AUDIT: Alcol Use Disorders Identification Test, questionario per lo screening dell'uso/abuso di bevande alcoliche; in forma breve (AUDIT C) comprendente le prime 3 domande e in forma estesa (AUDIT 10) costituita da 10 domande

3. Modalità di segnalazione dei casi

Le procedure di segnalazione ed accertamento dei casi sospetti saranno condotte con l'assoluto rispetto della privacy secondo la normativa vigente e secondo il codice deontologico medico e delle professioni sanitarie.

In presenza di un lavoratore in servizio con ragionevole dubbio di assunzione acuta la segnalazione deve essere effettuata per iscritto e spedita via mail all'indirizzo

Redatto UO	Controllato RAQ U.O.	Approvato Direzione U.O.
---------------	-------------------------	-----------------------------

medicina.dellavoro@hsanmartino.it alla U.O. Medicina del lavoro dal dirigente o dal preposto sovraordinati al lavoratore stesso.

L'accertamento mirato verrà richiesto qualora un lavoratore presenti

almeno 1 situazione della fascia A

almeno 3 situazioni della fascia B

Fascia A
<ul style="list-style-type: none">• alito "alcolico"• porta alcolici in azienda• è stato visto bere alcolici sul lavoro• difficoltà di equilibrio• evidente incapacità a guidare un mezzo• evidente incapacità di espletare l'attività di servizio• si addormenta sul posto di lavoro senza riuscire a restare sveglio anche se richiamato• tremori agli arti superiori

Fascia B
<ul style="list-style-type: none">• incapacità a comprendere un ordine semplice• difficoltà a parlare• instabilità emotiva• incidenti-infortuni con modalità ripetute• assenteismo• almeno tre assenze dal lavoro al rientro dal week-end

4. Modalità di esecuzione del test

In orario di apertura dell'UO il lavoratore dovrà essere quindi inviato a cura del dirigente o dal preposto, contestualmente alla segnalazione, presso l'ambulatorio del padiglione 7 dove verrà effettuata l'alcolimetria mediante test sull'aria espirata con etilometro portatile tramite due misurazioni consecutive a distanza di 15 minuti l'una dall'altra.

Il valore di riferimento per il test alcolimetrico alla seconda misurazione dovrà essere pari a 0,00 gr/L.

Tale limite, indice di divieto di assunzione di sostanze alcoliche sia durante il lavoro che nelle ore precedenti, terrà conto dei limiti di tolleranza delle metodiche analitiche utilizzate stimato nella misura del 5%.

In caso di positività il lavoratore verrà immediatamente allontanato dalla mansione a rischio, a seguito del giudizio di non idoneità temporanea emesso dal medico competente, per il tempo necessario al rientro del tasso alcolico entro il limite prestabilito e tempestivamente comunicato al responsabile della segnalazione.

Il medico competente avvierà inoltre l'iter diagnostico e la ripetizione del test nei giorni successivi fino a negativizzazione.

In caso di recidiva o di riscontro di alcolemia pari o superiore a 1.0 g/l, il lavoratore verrà inviato per un approfondimento presso la S.S.D. Patologie Alcol Correlate. Analogamente si procederà qualora l'iter diagnostico ne rilevi l'opportunità come indicato dai protocolli per

la sorveglianza sanitaria periodica (vedi diagramma di flusso in allegato).

Il rifiuto ad effettuare l'esame equivale al riscontro di positività.

Qualora la constatazione del ragionevole dubbio di assunzione acuta avvenga al di fuori dell'orario di apertura dell'UO il lavoratore dovrà presentarsi appena possibile presso l'ambulatorio del padiglione 7 per l'avvio dell'iter diagnostico e l'esecuzione del test.

In caso di negatività, ai sensi dell'art.41, comma 2, lettera c) del D.Lgs 81/2008 il lavoratore può chiedere di rivalutare la propria idoneità al lavoro relativamente alle motivazioni che hanno determinato la segnalazione. Come disposto dall'articolo suddetto il medico competente stabilirà la necessità e l'opportunità di ulteriori accertamenti.

In caso contrario non verrà emessa alcuna comunicazione in quanto non si ravvisano motivazioni per limitare l'idoneità del lavoratore.

5. Valutazione epidemiologica

E' istituito presso l'U.O. Medicina del lavoro un registro delle segnalazioni dei casi di ragionevole dubbio di assunzione acuta dove viene conservata l'intera documentazione del percorso di segnalazione e degli accertamenti. La sintesi del registro in forma anonima e collettiva viene utilizzata quale strumento integrativo nel processo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

6. Riferimenti normativi e bibliografia

Legge n.125, 30 marzo 2001, Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati


Intesa Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006. Allegato 1: attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi

D.Lgs n.81, 9 aprile 2008, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Proposta del Gruppo di Lavoro del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro (Firenze, 2010)

D.Lgs n.196, 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali

Allegato 1: PERCORSO ACCERTAMENTI PERIODICI PER LA SORVEGLIANZA DELL'ALCOL-DIPENDENZA



Allegato 2: INTESA CONFERENZA STATO REGIONI 16 MARZO 2006 - ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI.

- 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
 - b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
 - c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
 - d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
 - e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
 - f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
 - g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
- 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica, caposala e ferrista;
- 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
 - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
 - d) personale navigante delle acque interne;
 - e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

RAGIONEVOLE DUBBIO DI ASSUNZIONE ACUTA DI ALCOL: PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO

- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
 - h) responsabili dei fari;
 - i) piloti d'aeromobile;
 - l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
 - m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
 - n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 - o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
 - p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.